

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Seduta del 2 ottobre 1968 - ore 18..

L'anno millenovecentosessantotto il giorno 2 ottobre in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

PRESIDENTE

On. Giuseppe SARAGAT - Presidente della Repubblica

VICE PRESIDENTE

Avv. Alfredo AMATUCCI

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Silvio TAVOLARO

Prof. Mario DUNI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Emanuele	DANZI
Dott. Arnaldo	MACCARONE
Dott. Nicola	SERRA
Dott. Marcello	SCARDIA
Dott. Francesco	SAYA
Dott. Giovanni	DE MATTEO
Dott. Corrado	RUGGIERO
Dott. Giuseppe	LA MONACA
Dott. Salvatore	BUFFONI
Dott. Enrico	BATTIMELLI
Dott. Adolfo	BERIA d'ARGENTINE
Dott. Arnaldo	CREMONINI
Dott. Giuseppe	CONSOLI
Dott. Nicola	FERRI

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv. Aldo Enzo	PIGNATARI
Avv. Antonio	BERLINGIERI
Prof. Avv. Vincenzo	CAVALLARI
Avv. Gaetano	FRANCHINA
Prof. Avv. Pasquale	CURATOLA

S E G R E T A R I

Dott. Gennaro	de ROBERTO
Dott. Leopoldo	MOLETI
Dott. Luigi	FRANZE'

Il PRESIDENTE dà la parola all'avv. BERLINGIERI, presidente della 2<sup>a</sup> Commissione.

L'avv. BERLINGIERI riferisce sulla istanza di collocamento a riposo presentata dal dott. Giulio LENTI e sulle questioni relative, dando lettura delle proposte formulate dalla 2<sup>a</sup> Commissione referente.

Il prof. DUNI, preso atto delle considerazioni esposte, ricorda che nei casi di interpretazione dubbia della legge occorre scegliere la soluzione più aderente ai principi costituzionali. Esprime l'avviso che nel caso in esame debba accogliersi la domanda di collocamento a riposo del dott. LENTI, escludendo la promovibilità dell'azione disciplinare. Ritiene suo dovere inoltre riferire che il Presidente LENTI, che è stato a lungo suo collaboratore, si è dimostrato sempre sotto ogni aspetto ottimo magistrato, cosciente, capace, attaccatissimo al dovere. Lo definisce, in relazione alle funzioni esercitate negli ultimi tempi, "presidente d'eccezione", e pone in rilievo in particolare l'assoluta conoscenza che egli sempre ha mostrato di avere degli atti processuali, conoscenza a volte più completa di quella dello stesso relatore. Ricorda ancora che il dott. LENTI è stato duramente colpito nella vita privata: un suo figliolo è da dieci anni colpito da una grave malattia cerebrale e la speranza recentemente fatta balenare di una possibile guarigione per mezzo di un intervento chirurgico al cervello si è rivelata fallace poiché l'intervento ha avuto un esito del tutto negativo.

Con riferimento all'attuale amara vicenda - continua il prof. DUNI - il dott. LENTI si è autopunito, rinunciando, con la presentazione dell'istanza di collocamento a riposo, ad altri nove anni di carriera. Esprime l'avviso, in conclusione, che il Consiglio non debba infierire nei confronti del dott. LENTI e che l'opinione pubblica sarà appagata dall'accoglimento dell'i-

stanza di collocamento a riposo. Ciò consentirà di chiudere definitivamente la vicenda, senza alcun seguito.

L'avv. PIGNATARI pone in rilievo che l'episodio LENTI ha destato clamore nell'opinione pubblica con gravi conseguenze per il prestigio del Consiglio e della Magistratura: non si può dimenticare tra l'altro che il dott. LENTI ha interposto ricorso contro un provvedimento mai esistito e, ispirando le pubblicazioni della stampa, ha anche accusato il Consiglio di falsità. Esprime l'avviso che nel comportamento del dott. LENTI debba ravvisarsi tra l'altro il reato di calunnia e che anche per questo il caso non può esser messo a tacere.

L'avv. FRANCHINA manifesta il proprio dissenso in ordine ad alcune conclusioni della Commissione referente. Egli ritiene che, anche prendendo atto dell'istanza di collocamento a riposo, non possa escludersi l'inizio del procedimento disciplinare. Spiega dettagliatamente i motivi giuridici di tale convincimento e conclude affermando che sin quando non sarà firmato il decreto presidenziale di collocamento a riposo, pur in pendenza del relativo iter, possa e debba procedersi disciplinarmente nei confronti del dott. LENTI.

Il dott. BATTIMELLI osserva che nel comportamento del dott. LENTI i fatti più gravi sono quelli diffamatori, che possono essere perseguiti penalmente oltre che disciplinarmente. La Commissione - a prescindere dalla questione giuridica - ha ritenuto l'inopportunità del solo procedimento disciplinare, e ciò anche in considerazione del fatto che lo stesso Consiglio è direttamente offeso dal comportamento del dott. LENTI. Conclude chiedendo che si voti separatamente sui vari punti della proposta della Commissione.

Il dott. RUGGIERO si dichiara favorevole alle proposte formulate dalla Commissione in ordine all'accoglimento dell'istanza di collocamento a riposo, alla rinuncia a una iniziati-

va disciplinare, nonchè in ordine all'invio degli atti concernenti le eventuali irregolarità commesse dalla Commissione di esame all'Ispettorato generale per le necessarie indagini; è contrario invece alla trasmissione degli atti all'Autorità giudiziaria, trasmissione che costituirebbe, a suo avviso, un passo inopportuno, idoneo ad inasprire la polemica già in atto e tale da potere essere interpretato dall'opinione pubblica come un mezzo persecutorio nei confronti del dott. LENTI. Pone in rilievo che d'altra parte la vicenda ha preso le mosse dalle presunte irregolarità nell'espletamento delle prove d'esame per aggiunto: certamente male ha fatto il dott. LENTI a non denunciarle subito senza ricorrere alle dimissioni per malattia, ma farebbe male il Consiglio a non tenere nel debito conto le cause di origine della vicenda. Conclude invitando il Consiglio a chiudere definitivamente questo doloroso caso nel più nobile dei modi.

Il prof. CURATOLA afferma di essere d'accordo sulla necessità di adottare il provvedimento di collocamento a riposo, al quale il Consiglio non può sottrarsi. Dissente però dal resto della proposta della Commissione: a suo avviso l'efficacia del provvedimento di collocamento a riposo richiede la compiuta formazione del decreto presidenziale; e nell'intervallo è giuridicamente possibile che il Procuratore Generale o il Ministro iniziino il procedimento disciplinare, cosa che si sarebbe dovuta verificare già da tempo, data la prova imponente della colpevolezza del dott. LENTI. Conclude affermando che il Consiglio ha -/l'obbligo giuridico di trasmettere gli atti al Procuratore della Repubblica, poichè in caso contrario commetterebbe un reato "collegiale", reato che egli non intende commettere.

Il dott. CREMONINI dichiara di condividere l'opinione del prof. CURATOLA, secondo cui ciascuno dei componenti ha l'obbligo giuridico di trasmettere gli atti al Pubblico Ministero competente, il quale vedrà se sussistano nei fatti gli estremi del reato.

Il dott. LA MONACA rileva che ci si è dimenticati di considerare che i reati in questione sono di due ordini. Quelli commessi con il mezzo della stampa non sono senz'altro attribuibili al LENTI fino a prova contraria. Quanto al reato di calunnia, esso consisterebbe nell'asserzione di non veridicità dei verbali, fatta dal dott. LENTI nel ricorso al Consiglio di Stato (ove si afferma che il provvedimento di dispensa è stato adottato e non se ne è fatta menzione). Ritiene peraltro dubbio che il reato possa considerarsi consumato e in ogni caso occorrerebbe - a suo avviso - attendere che il Consiglio di Stato, al quale il ricorso è diretto, decida sulla sussistenza dell'obbligo di legge e informi eventualmente dei fatti il Procuratore della Repubblica. Prendendo una iniziativa diretta al riguardo il Consiglio farebbe pensare di voler perseguire il dott. LENTI.

Il dott. BERIA d'ARGENTINE dà lettura dei passi del ricorso del Presidente LENTI nei quali si dice espressamente che la verbalizzazione non è conforme al vero e sostiene che il Consiglio ha il dovere di invitare l'autorità giudiziaria ad accertare se sussistano o meno le falsità segnalate. Aggiunge che quale componente della Sezione Disciplinare si sente in grave imbarazzo poichè sono state disposte rimozioni di magistrati per fatti forse meno gravi. Conclude proponendo che si adottino senza ritardo i necessari provvedimenti.

Il prof. CAVALLARI dichiara di non aver da muovere il minimo appunto alla relazione della Commissione, della quale condivide interamente le conclusioni. Dichiaro di essere contrario all'invio degli atti al Ministro e al Procuratore Generale per il promovimento dell'azione disciplinare, non sussistendo le necessarie basi di legittimità e di opportunità. Cita poi l'art. 118 della legge sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato ed esprime il parere che la possibilità di proseguire l'azio

ne disciplinare nonostante le sopravvenute dimissioni o il collocamento a riposo sussiste solo quando l'azione disciplinare sia stata promossa prima dell'istanza di collocamento a riposo o delle dimissioni. Afferma che, comunque, le questioni giuridiche debbono cedere il passo di fronte alle questioni di opportunità che consigliano di accogliere la proposta della Commissione, contraria all'inizio dell'azione disciplinare. Quanto però al quesito concernente la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica dichiara di essere favorevole alla soluzione positiva per motivi giuridici e per motivi di opportunità. Cita al riguardo l'art. 3 del codice di procedura penale e l'art. 328 cod. pen. (che punisce il p.u. che omette o ritarda atti del suo ufficio) e afferma che spetta poi all'aut. giudiziaria stabilire se sussistano tutti gli estremi del reato. Aggiunge che, se vi è stata buona fede da parte del LENTI, deve essere in ogni caso chiarito quali componenti del Consiglio gli abbiano dato le false informazioni che ne hanno provocato la reazione.

Conclude affermando che l'opinione pubblica e i magistrati non possono aver fiducia nel Consiglio se non lo vedono reagire di fronte alle accuse formulate dal LENTI e riafferma pertanto la necessità di trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria penale, senza attendere che ciò sia fatto dal Consiglio di Stato.

Il dott. BUFFONI afferma che non bisogna occuparsi solo del reato di calunnia, bensì anche di quello di falso. Il Consiglio - a suo avviso - non deve, nel trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, assumere una posizione di parte, bensì deve, spersonalizzandosi, denunciare obiettivamente i fatti. Solo così potrà acquistare prestigio.

Il dott. SAYA enuncia le ragioni per le quali non può promuoversi il procedimento disciplinare quando cessi il rapporto di impiego. Al riguardo dichiara di concordare pienamente con le proposte della Commissione. Esclude poi che nella specie sussista una accusa del reato di falso da parte del LENTI nei confronti del Consiglio Superiore, perchè lo stesso LENTI esclude che la pretesa non rispondenza al vero nella verbalizzazione sia stata effetto di dolo. Legge, al riguardo, un brano del ricorso del LENTI al Consiglio di Stato, e segnala in particolare il punto in cui il ricorrente esprime la speranza "di non essere necessitato,, a ricorrere ai mezzi previsti da determinate disposizioni di legge, ponendo in rilievo che le disposizioni citate si riferiscono alla querela di falso civile, ben diverso dal falso penale, che a differenza del primo richiede oltre l'elemento materiale anche quello psicologico. A conferma della tesi esposta richiama l'attenzione sul fatto che il LENTI afferma la non rispondenza al vero dei verbali (elemento obiettivo) ma non accenna alla consapevole volontarietà di tale pretesa non rispondenza.

Conclude esprimendo l'avviso che, data la natura del caso, sia opportuno porvi termine accogliendo integralmente le proposte della Commissione, senza far luogo alla trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

× Il PRESIDENTE, poichè nessun altro componente chiede la parola, pone ai voti il primo punto della proposta della Commissione così formulato: "voglia l'on. Consiglio Superiore, in accoglimento dell'istanza presentata dal dott. Giulio LENTI in data 16 luglio 1968 e regolarizzata col bollo in data 17 settembre successivo, dichiararlo collocato a riposo, a sua domanda e con ogni effetto e conseguenza di legge,,.

Il Consiglio approva ad unanimità.

Il PRESIDENTE pone ai voti il secondo punto della proposta della Commissione così formulato: "voglia l'on. Consiglio Superiore non compiere alcuna attività intesa all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti del dott. Giulio LENTI,.,

Votano a favore 21 componenti su 23 presenti. Il secondo punto della proposta è pertanto approvato.

Il PRESIDENTE pone ai voti la prima parte del terzo punto della proposta così formulato: "voglia l'on. Consiglio Superiore ristabilire la verità dei fatti con un ulteriore comunicato stampa,.,

Tutti i componenti votano a favore. Il terzo punto della proposta, nella parte predetta, è pertanto approvato.

Il PRESIDENTE formula poi, con riferimento alla seconda parte del terzo punto delle proposte della Commissione referente ("salvo ogni determinazione in ordine ai fatti come riferiti dal dott. LENTI,.), la proposta di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria.

Votano a favore della proposta 12 componenti (Presidente SARAGAT, AMATUCCI, TAVOLARO, DUNI, DANZI, MACCARONE, SERRA, SAYA, DE MATTEO, LA MONACA, RUGGIERO, BERLINGIERI).

Si procede alla prova contraria.

Votano contro la proposta, cioè per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, 11 componenti (SCARDIA, BATTIMELLI, BUFFONI, BERIA d'ARGENTINE, CONSOLI, CREMONINI, FERRI, PIGNATARI, CAVALLARI, FRANCHINA, CURATOLA).

La proposta di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria è pertanto approvata.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'ultima parte della proposta della Commissione, così formulata: "voglia l'on. Consiglio Superiore rimettere all'Ispettorato generale presso il Ministero di



Grazia e Giustizia ogni indagine ed accertamento in ordine al regolare espletamento dell'esame pratico per aggiunto giudiziario, bandito con D.M. 5 luglio 1967..

L'avv. PIGNATARI, chiesta la parola per dichiarazione di voto, annuncia il proprio voto contrario.

Procedutosi alla votazione, 21 componenti votano a favore della proposta come sopra formulata, la quale è pertanto approvata.

Il dott. LA MONACA a questo punto chiede che sia inserito a verbale che egli, come pure - a suo avviso - gli altri componenti che hanno votato a favore della proposta di non trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria, hanno votato in tal senso ritenendo che i fatti risultanti dagli atti chiaramente non costituiscono reato.

Il PRESIDENTE invita l'avv. BERLINGIERI a dare lettura di un abbozzo di comunicato stampa frattanto predisposto.

L'avv. BERLINGIERI ne dà lettura, segnalando l'opportunità che venga affidata ad un gruppo di componenti la formulazione definitiva.

Il PRESIDENTE invita i componenti SCARDIA, SAYA, BERLINGIERI, BERIA d'ARGENTINE a redigere il testo definitivo del comunicato e sospende frattanto la seduta per 10 minuti.

Ripresa la seduta il dott. SCARDIA dà lettura del seguente testo definitivo del comunicato che sarà subito diramato:

"Il Consiglio Superiore della Magistratura si è riunito oggi alle ore 18, sotto la presidenza del Presidente della Repubblica ed ha esaminato, tra l'altro, la posizione del dott. Giulio LENTI, presidente di sezione della Corte di Cassazione.

Il Consiglio ha accolto l'istanza del dott. LENTI per il suo collocamento a riposo per compimento del servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.

Ha inoltre deliberato di rendere noto alla stampa le se  
guenti circostanze:

1.- il dott. LENTI non ha mai presentato le dimissioni,  
ma ha chiesto il collocamento a riposo;

2.- non risponde al vero che il dott. LENTI sia stato  
dispensato dal servizio o collocato in aspettativa d'ufficio  
e che il provvedimento sia stato successivamente revocato..

Il PRESIDENTE a questo punto (ore 20) lascia la sedu-  
ta.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI

X Ripresa la seduta, assume la presidenza l'avv. Alfredo AMATUCCI, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.

X L'avv. FRANCHINA e il prof. CURATOLA dichiarano di non essere soddisfatti del testo del comunicato stampa fatto diramare poichè lo ritengono incompleto per non esservi fatta menzione della votazione riguardante la trasmissione o meno degli atti al Procuratore della Repubblica.

Il dott. BATTIMELLI chiede che, prima di passare all'approvazione delle proposte della 3<sup>a</sup> Commissione concernenti la destinazione di aggiunti giudiziari, si precisino i criteri che il Consiglio intende seguire in tale materia, riprendendo la discussione interrotta nella seduta del 30 settembre.

Il PRESIDENTE dà la parola al dott. BUFFONI, il quale ricorda i due criteri fondamentali che la Commissione sottopone all'approvazione del Consiglio e cioè:

1.- Saranno coperti soltanto posti la cui vacanza sia stata pubblicata sul bollettino ufficiale, salvo rare eccezioni concernenti posti, non graditi, dei distretti di Milano, Torino e Cagliari la cui copertura urgente sia richiesta da inderogabili esigenze di servizio.

2.- Non saranno coperti, in sede di movimenti generali di destinazione d'ufficio di uditori o aggiunti giudiziari, posti per i quali risultino domande in termini di magistrati inamovibili o comunque più anziani. Ciò anche in considerazione del fatto che tra magistrati appartenenti a categoria eterogenee non può, ad avviso della Commissione, sussistere il "concorso".

Invita quindi il Consiglio a decidere sui due punti posti in evidenza.

Il dott. MACCARONE chiede per quale motivo la Commissione escluda il concorso tra magistrati di categorie diverse.

Il dott. BUFFONI risponde che il motivo principale consiste nel fatto che rispetto a magistrati di categorie diverse non

appare comparabile l'anzianità che decorre per ciascuno dalla nomina alla rispettiva categoria.

L'avv. PIGNATARI richiama l'art. 138 dell'Ordinamento giu-  
diziario contenente una disposizione la cui efficacia è esplici-  
tamente limitata "nell'ambito della categoria degli aggiunti..".

Il dott. MACCARONE afferma che non vi è motivo di esclude-  
re un aggiunto dal concorso con magistrati inamovibili per la de-  
stinazione a sedi determinate, in quanto la minore anzianità può  
essere, in tesi, superata da altri elementi prevalenti, come lo  
stato di famiglia, il merito, ecc. Per quanto poi riguarda le don-  
ne coniugate occorre tener conto della necessità di non spezzare  
il nucleo familiare. Conclude dichiarando che si asterrà dal voto,  
essendo interessata nella questione la moglie di un suo figliuolo.

Il dott. FERRI cita l'art. 202 dell'Ordinamento giudiziario,  
secondo il quale l'anzianità si computa dalla data del decreto di  
nomina alle singole categorie. Riconosce che queste non costitui-  
scono compartimenti stagni, ma fa rilevare che non può non tener-  
sene conto ai fini di cui si tratta.

Il dott. CREMONINI osserva che la questione è delicata per-  
chè alla parità di funzioni tra uditori, aggiunti e magistrati di  
tribunale corrisponde una diversa situazione giuridica, uno dei  
cui aspetti è la mancanza, per i primi due gruppi, della inamovi-  
bilità. Rileva poi che il movimento di cui ora si tratta è obbli-  
gatorio, viene effettuato d'ufficio e deve quindi tenersi distin-  
to dai trasferimenti a domanda di magistrati inamovibili. E' del-  
l'avviso che lo stato attuale della legislazione - certamente di-  
fettosa - costringa a tenere distinte le singole categorie e av-  
verte che in una prossima seduta presenterà una relazione sull'ar-  
gomento. Conclude affermando che allo stato il Consiglio - legato  
da bienni obbligatori, categorie di uditori e di aggiunti, posti  
di uditore vice pretore - non può decidere diversamente da come è  
stato proposto.

Il dott. DANZI dichiara di essere d'accordo con la 3<sup>a</sup> Commissione nell'impostazione data alla materia: i magistrati che si paragonano ai fini delle destinazioni debbono essere omogenei, cioè appartenere alla stessa categoria, per potere essere comparati.

Il dott. SERRA riassume i criteri seguiti dalla Commissione nella formulazione delle proposte. Segnala che tra magistrati dello stesso concorso ve ne sono, è vero, alcuni che si sono accaparrati in tempo, concorrendo per la copertura di posti vacanti, sedi più gradite di quelle alle quali ora vengono inviati d'ufficio colleghi che in qualche caso li precedono in graduatoria. Avverte che la Commissione si è dato carico del problema ma ha ritenuto di non sconvolgere per il momento situazioni già stabilizzate, per non creare ulteriore danno al funzionamento degli uffici.

Il dott. SAYA, richiamando le varie disposizioni di legge susseguitesi nella materia, esprime delle riserve in ordine alla distinzione dei magistrati nelle categorie richiamate dai componenti intervenuti nella discussione: a suo avviso, con la legge Piccioni del 1951, le categorie sono state ridotte a tre - magistrati di cassazione, di appello e di tribunale - e a quest'ultima appartengono anche gli uditori e gli aggiunti giudiziari, i quali non costituiscono pertanto categorie separate.

Il dott. BERIA d'ARGENTINE dichiara di condividere pienamente le conclusioni cui è pervenuta la 3<sup>a</sup> Commissione, alla quale dà atto dell'estremo scrupolo posto nell'assolvimento del suo delicato compito.

Il dott. BUFFONI chiede che, conclusa la discussione, il Consiglio dia alla Commissione le direttive da seguire.

Il dott. LA MONACA esprime l'avviso che gli aggiunti giudiziari costituiscano una categoria diversa dai magistrati di tribunale e che gli uditori non possano accomunarsi con gli aggiunti. Nel caso in esame poi si tratta di una destinazione in promozione (da uditori ad aggiunti) che va disposta con criteri diversi da quelli che presiedono ai trasferimenti. La possibilità di concorso sostenuta dal dott. MACCARONE tra uditori in promozione e magistrati inamovibili che

chiedono il trasferimento pertanto, a suo giudizio, non sussiste.

Il dott. TAVOLARO dichiara di condividere le proposte della Commissione alla quale solo raccomanda di cercare di non scomporre le famiglie.

L'avv. FRANCHINA rileva che il termine "categorie,, dovrebbe essere bandito dalla discussione: l'argomento serio è, a suo avviso, la differenza dello stato giuridico tra magistrati amovibili e inamovibili, differenza che non consente la comparazione .

Il dott. BERIA d'ARGENTINE sostiene che tuttora sussiste la distinzione sostenuta dalla Commissione; l'ultima legge sulle elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura distingue infatti la "categoria,, dei magistrati di tribunale da quella degli aggiunti giudiziari.

Il PRESIDENTE pone ai voti l'approvazione dei criteri suggeriti dalla 3<sup>a</sup> Commissione ed enunciati dal dott. BUFFONI.

I criteri suddetti sono approvati ad unanimità, con l'astensione del dott. MACCARONE.

Il PRESIDENTE pone ai voti le proposte della 3<sup>a</sup> Commissione contenute all'ordine del giorno e specificate nell'allegato elenco.

Il Consiglio le approva ad unanimità, con l'astensione del dott. MACCARONE.

La seduta è tolta alle ore 21,15.

Del che il presente verbale fatto e sottoscritto in unico originale da conservarsi negli atti del Consiglio Superiore della Magistratura.

IL PRESIDENTE

I SEGRETARI